

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Reg. Delib.

N. _____ Reg. Public.

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2017 E TERMINI DI VERSAMENTO.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE _____ addì TRENTA
del mese di MARZO _____ alle ore 18,00 _____ nella Sala consiliare,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ORDINARIA _____ ed in seduta pubblica
di PRIMA _____ convocazione.

Risultano

	Presenti	Assenti
1 GANDOLFI Andrea	SI	
2 ALBERTAZZI Eleonora	SI	
3 FOSSATI Alice	SI	
4 MASANTA Mattia	SI	
5 ALBERTAZZI Cinzia		SI
6 VOLPINI Francesco	SI	
7 GIACOBONE Luca Luigi		SI
8 TAMBUSSI Marco	SI	
9 ZAMBIANCHI Elio	SI	
10 LEGA Maria Antonietta		SI
11 ALBERTI Alex		SI

Totale presenti N. 7 assenti N. 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Sandro Sciamanna _____
il Sig. Gandolfi Andrea - Sindaco _____ assunta la
presidenza
e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IUC – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017 E TERMINI DI VERSAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente,

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 è stato differito il termine al 31 marzo 2017 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2017-2019 e del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 20/05/2016, con cui è sono state determinate le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, del 20/05/2016, con cui è sono state determinate le aliquote relative alla Tassa sui servizi Indivisibili TASI per l'anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, del 20/05/2016, con cui è stata determinata l'aliquota relative all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, del 12/04/2016, con cui è sono state determinate le aliquote relative relativa alla Tassa Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2016;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2017 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base di quanto sopra espresso e delle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di

fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO che la decisione di differenziare la TASI per categorie trovi giustificazione non soltanto nella previsione dettata dal comma 683 della L. 147/2013, ma anche nella discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

VISTE in tal senso le norme regolamentari del Comune di Santa Margherita di Staffora in merito al tributo per i servizi divisibili (TASI);

CONSIDERATO CHE, sempre nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013, specifiche riduzioni delle aliquote della TASI;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO CHE, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2017/2019, in corso di approvazione in questa stessa seduta, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 45.000,00
Cura del verde pubblico	€
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 6.500,00
Sgombero neve	€ 1.000,00
Servizi di polizia locale	€ 15.000,00
Servizio di protezione civile	€
Videosorveglianza	€
Reti wi-fi pubbliche	€
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 15.000,00
Anagrafe	€ 4.000,00
Totale	€ 86.500,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e di quanto sopra indicato;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO CHE il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO CHE una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO CHE con propria precedente deliberazione n. 2, adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017 predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune;

VISTO il vigente regolamento della TARI;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RILEVATO CHE soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO CHE il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-

254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, approvare per l'anno 2017 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,77592	18.20711
2 componente	0,90524	42.48326
3 componente	0,99761	54,62133
4 componente	1,07150	66,75940
5 componente	1,14540	88,00103
6 o più componenti	1,20082	103,17362

UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08264	0,78047
2. Campeggi, distributori carburanti	0,17303	1,65399
3. Stabilimenti balneari	0,09814	0,93356
4. Esposizioni, autosaloni	0,07748	0,75045
5. Alberghi con ristorante	0,27634	2,63858
6. Alberghi senza ristorante	0,20661	1,96618
7. Case di cura e riposo	0,24535	2,34741
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,25826	2,46448
9. Banche ed istituti di credito	0,14204	1,35081
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,22469	2,13428
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,27634	2,64158
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,18595	1,77106
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,23760	2,26636

14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,11105	1,05063
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14204	1,35081
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,24998	11,90814
17. Bar, caffè, pasticceria	0,94007	8,95137
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,45454	4,33160
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,39772	3,77927
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,56506	14,92495
21. Discoteche, night club	0,26859	2,56954

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO CHE, a fronte di tale disposizione, non può considerarsi obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati con riferimento alla TASI;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI:

Acconto 1^ rata: 30 Giugno

Acconto 2^ rata: 30 Settembre

Saldo: 31 Dicembre

Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 Giugno;

DOPO breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'approvazione del bilancio 2017/2019 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- ☐ il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- ☐ il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
 presenti sette;
 astenuti zero;
 votanti sette;
 voti favorevoli sei;
 voti contrari uno (Consigliere Zambianchi Elio);

DELIBERA

1) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe relative all'imposta municipale propria con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,6 per mille

2) **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00 (Euro duecento/00)

3) **DI DARE ATTO** che sono esenti i terreni ed i fabbricati strumentali all'attività agricola in quanto il Comune di Santa Margherita di Staffora è interamente compreso nelle aree montane;

4) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe della Tassa sui servizi Indivisibili con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Tassa Servizi Indivisibili

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla Tasi
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	due per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	Esenti dalla Tasi
Altri fabbricati	due per mille

4) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

5) DI DETERMINARE per l'anno 2017 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,77592	18.20711
2 componente	0,90524	42.48326
3 componente	0,99761	54,62133
4 componente	1,07150	66,75940
5 componente	1,14540	88,00103
6 o più componenti	1,20082	103,17362

UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08264	0,78047
2. Campeggi, distributori carburanti	0,17303	1,65399
3. Stabilimenti balneari	0,09814	0,93356
4. Esposizioni, autosaloni	0,07748	0,75045
5. Alberghi con ristorante	0,27634	2,63858
6. Alberghi senza ristorante	0,20661	1,96618
7. Case di cura e riposo	0,24535	2,34741
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,25826	2,46448
9. Banche ed istituti di credito	0,14204	1,35081
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,22469	2,13428
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,27634	2,64158
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,18595	1,77106
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,23760	2,26636
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,11105	1,05063
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14204	1,35081
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,24998	11,90814
17. Bar, caffè, pasticceria	0,94007	8,95137
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,45454	4,33160
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,39772	3,77927
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,56506	14,92495
21. Discoteche, night club	0,26859	2,56954

6. **DI STABILIRE** per le utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente) quanto segue:

- La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
- Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

7) **DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

8) DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini ex lege stabiliti con riferimento all'IMU ed alla TASI , mentre la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI :

Acconto 1^ rata: 30 Giugno

Acconto 2^ rata: 30 Settembre

Saldo: 31 Dicembre

9) DI STABILIRE altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2017, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 30 Giugno;

10) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

11) DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

12) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2017/2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

13) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione:

presenti sette;

astenuti zero;.

votanti sette;.

voti favorevoli sei;

voti contrari uno (Consigliere Zambianchi Elio);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2017

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

$$\text{Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.} = (CG + CC)n - 1 (1 + IPn - Xn) + CKn$$

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttività per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)

costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento, riscossione, contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)

2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 275.665,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	975	% Calcolata	% Corretta
Numero UtENZE domestiche	935	95,90	
Numero UtENZE non domestiche	40	4,10	

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60	605,50	1.574,30
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	5,51	10.417,50	57.400,43
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	8,79	2.628,86	23.107,68
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	6,55	0,00	0,00
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	8,21	266,88	2.191,08
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,50	0,00	0,00
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	7,11	165,65	1.177,77
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	8,80	0,00	0,00
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	5,90	0,00	0,00
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	7,55	127,12	959,76
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50	681,83	3.068,24
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	39,67	63,00	2.499,21
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	0,00	0,00
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	0,00	0,00
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	12,59	390,16	4.912,11
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00
122	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	365	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **96.890,58**

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$Irnd = \text{Sommatoria Stot} * Kc / Q_{\text{tot.rifiuti}} * 100$

96.890,58 / 275.665,00 * 100 =

% Calcolata
35,15

% Corretta
45,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)	275.665,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	96.890,58
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	178.774,42

3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

► Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)	0,00
► Costi ammin. accertamenti/riscoss/contenz(CARC)	21.322,65
► Costi generali di gestione (CGG)	31.320,31
► Costi comuni diversi (CCD)	15.300,00
► Altri costi (AC)	0,00
► Costi d'uso del capitale, ammort. accant. ecc. (CK)	5.797,95
► Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	73.740,91
► Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
► Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi)	0,00

TOTALE COSTI FISSI **73.740,91**

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

► Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)	33.078,46
► Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)	20.002,60
► Costi di raccolta differenziata (CRD)	9.196,54
► Costo di trattamento e riciclo (CTR)	1.870,80
► Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR	64.148,40
► Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
► Contributi Differenziata	0,00

TOTALE COSTI VARIABILI **64.148,40**

TOTALE COSTI

(Costi Fissi + Costi Variabili)

137.889,31

3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	73.740,91	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	70.717,53	95,90	
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	3.023,38	4,10	

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	64.148,40	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	35.281,62	64,85	55,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	28.866,78	35,15	45,00

4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeff. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
RIDUZIONE 10%	10,00	10,00
RIDUZIONE 40\$	40,00	40,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	RIDUZIONE 10%	720,97	11
	RIDUZIONE 40\$	122,98	1
Utenza domestica (2 componenti)	RIDUZIONE 10%	32.579,64	454
	RIDUZIONE 40\$	225,85	3
Utenza domestica (3 componenti)	RIDUZIONE 10%	70,49	1
Utenza domestica (4 componenti)	RIDUZIONE 10%	203,04	1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Alberghi con ristorante	RIDUZIONE 40\$	206,19	206,19

5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	14.779,20	147	14.657,91	145,50
Utenza domestica (2 componenti)	58.959,22	731	55.610,92	684,40
Utenza domestica (3 componenti)	3.912,73	26	3.905,68	25,90
Utenza domestica (4 componenti)	4.141,42	28	4.121,12	27,90
Utenza domestica (5 componenti)	289,08	2	289,08	2,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	299,64	1	299,64	1,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	605,50	605,50	605,50
102-Campeggi, distributori carburanti	10.417,50	10.417,50	10.417,50
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
105-Alberghi con ristorante	2.628,86	2.546,38	2.546,38
106-Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
107-Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	266,88	266,88	266,88
109-Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	165,65	165,65	165,65
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,00	0,00	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	127,12	127,12	127,12
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	681,83	681,83	681,83
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	63,00	63,00	63,00
117-Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	390,16	390,16	390,16
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	86,00	86,00	86,00

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	14.779,20	0,84	0,84	12.312,64	0,77592	11.373,37
Utenza domestica (2 componenti)	58.959,22	0,98	0,98	54.498,70	0,90524	50.341,23
Utenza domestica (3 componenti)	3.912,73	1,08	1,08	4.218,13	0,99761	3.896,35
Utenza domestica (4 componenti)	4.141,42	1,16	1,16	4.780,50	1,07150	4.415,78
Utenza domestica (5 componenti)	289,08	1,24	1,24	358,46	1,14540	331,11
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	299,64	1,30	1,30	389,53	1,20082	359,81
				76.557,96		70.717,65

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
70.717,53	/	76.557,96	=	0,92371

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib. ut. domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantità totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Somatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	145,50	0,60	1,00	0,60	87,30	18,20711	2.649,13
Utenza domestica (2 componenti)	684,40	1,40	1,80	1,40	958,16	42,48326	29.075,54
Utenza domestica (3 componenti)	25,90	1,80	2,30	1,80	46,62	54,62133	1.414,69
Utenza domestica (4 componenti)	27,90	2,20	3,00	2,20	61,38	66,75940	1.862,59
Utenza domestica (5 componenti)	2,00	2,90	3,60	2,90	5,80	88,00103	176,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,00	3,40	4,10	3,40	3,40	103,17362	103,17
					1.162,66		35.281,12

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
178.774,42	/	1.162,66	=	153,76328

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
35.281,62	/	178.774,42	=	0,19735

7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attribuiti a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / SommatoriaSap * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	605,50	193,76	0,08264	50,04
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	10.417,50	6.979,73	0,17303	1.802,54
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,09814	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	0,00	0,00	0,07748	0,00
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	2.546,38	2.724,63	0,27634	703,67
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	0,00	0,00	0,20661	0,00
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,24535	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	266,88	266,88	0,25826	68,92
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	0,00	0,00	0,14204	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	165,65	144,12	0,22469	37,22
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	0,00	0,00	0,27634	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	0,00	0,00	0,18595	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	127,12	116,95	0,23760	30,20
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	0,00	0,00	0,11105	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	681,83	375,01	0,14204	96,85
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	63,00	304,92	1,24998	78,75
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	0,00	0,00	0,94007	0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	0,00	0,00	0,45454	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	390,16	600,85	0,39772	155,17

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00	1,56506	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00	0,26859	0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00000	0,00
					11.706,85		3.023,36

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				Qapf (€/m ²)	
3.023,38	/	11.706,85	=	0,25826	

7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
 Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva
 Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
 Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	605,50	1.574,30	0,78047	472,57
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	10.417,50	57.400,43	1,65399	17.230,44
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,93356	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00	0,75045	0,00
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	2.546,38	22.382,68	2,63858	6.718,83
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	0,00	0,00	1,96618	0,00
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00	2,34741	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,21	266,88	2.191,08	2,46448	657,72
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	0,00	0,00	1,35081	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	165,65	1.177,77	2,13428	353,54
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80	0,00	0,00	2,64158	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	0,00	0,00	1,77106	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	127,12	959,76	2,26636	288,10
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00	1,05063	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	681,83	3.068,24	1,35081	921,02
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	63,00	2.499,21	11,90814	750,21
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	0,00	0,00	8,95137	0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	0,00	0,00	4,33160	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59	390,16	4.912,11	3,77927	1.474,52
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	14,92495	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	2,56954	0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00000	0,00
					96.165,58		28.866,95

quindi il Cu (costo unitario €/kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.		CU (€/kg)
28.866,78	/	96.165,58
	=	0,30018

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,92371	0,77592	0,60	153,76328	0,19735	18,20711
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,92371	0,90524	1,40	153,76328	0,19735	42,48326
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,92371	0,99761	1,80	153,76328	0,19735	54,62133
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,92371	1,07150	2,20	153,76328	0,19735	66,75940
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,92371	1,14540	2,90	153,76328	0,19735	88,00103
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,92371	1,20082	3,40	153,76328	0,19735	103,17362

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,25826	0,08264	2,60	0,30018	0,78047
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,25826	0,17303	5,51	0,30018	1,65399
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,25826	0,09814	3,11	0,30018	0,93356
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,25826	0,07748	2,50	0,30018	0,75045
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,25826	0,27634	8,79	0,30018	2,63858
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,25826	0,20661	6,55	0,30018	1,96618
107-Case di cura e riposo	0,95	0,25826	0,24535	7,82	0,30018	2,34741
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,25826	0,25826	8,21	0,30018	2,46448
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,25826	0,14204	4,50	0,30018	1,35081
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,25826	0,22469	7,11	0,30018	2,13428
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,25826	0,27634	8,80	0,30018	2,64158
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,25826	0,18595	5,90	0,30018	1,77106
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,25826	0,23760	7,55	0,30018	2,26636
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,25826	0,11105	3,50	0,30018	1,05063
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,25826	0,14204	4,50	0,30018	1,35081
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,25826	1,24998	39,67	0,30018	11,90814
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,25826	0,94007	29,82	0,30018	8,95137
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,25826	0,45454	14,43	0,30018	4,33160
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,25826	0,39772	12,59	0,30018	3,77927
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,25826	1,56506	49,72	0,30018	14,92495
121-Discoteche, night club	1,04	0,25826	0,26859	8,56	0,30018	2,56954
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,00	0,25826	0,00000	0,00	0,30018	0,00000

9) PIANO FINANZIARIO

COSTI			
UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
ATTIVITA' PRODUTTIVE	70.717,53	35.281,62	105.999,15
TOTALE COSTI	3.023,38	28.866,78	31.890,16
	73.740,91	64.148,40	137.889,31

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE			
Utenza domestica (1 componente)	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (2 componenti)	11.373,37	2.649,13	14.022,50
Utenza domestica (3 componenti)	50.341,23	29.075,54	79.416,77
Utenza domestica (4 componenti)	3.896,35	1.414,69	5.311,04
Utenza domestica (5 componenti)	4.415,78	1.862,59	6.278,37
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	331,11	176,00	507,11
Totale	359,81	103,17	462,98
	70.717,65	35.281,12	105.998,77

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Campeggi, distributori carburanti	50,04	472,57	522,61
Stabilimenti balneari	1.802,54	17.230,44	19.032,98
Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	703,67	6.718,83	7.422,50
Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	0,00	0,00	0,00
Banche ed istituti di credito	68,92	657,72	726,64
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	37,22	353,54	390,76
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,00	0,00	0,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	30,20	288,10	318,30
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	96,85	921,02	1.017,87
Bar, caffè, pasticceria	78,75	750,21	828,96
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	155,17	1.474,52	1.629,69
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
	3.023,36	28.866,95	31.890,31

TOTALE ENTRATE	73.741,01	64.148,07	137.889,08
-----------------------	-----------	-----------	-------------------

COPERTURA COSTI: 100,00%

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 30/03/2017

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IUC – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2017 E TERMINI DI VERSAMENTO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Lì, 30/03/2017

Il responsabile del servizio finanziario

F.L.

Tiziana Celasco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Lì 30/03/2017

Il responsabile del servizio finanziario

F.L.

Tiziana Celasco

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Andrea Gandolfi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Sandro Sciamanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 22 APR 2017
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 22 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Sandro Sciamanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2017

- Essendo decorso il termine di cui all'art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000;
- ✕ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li, 22 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Sandro Sciamanna

COMUNE DI SANTA MARGHERITA STAFFORA

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
"Dr. Sandro Sciamanna"

Sandro Sciamanna

